

## Con l'art. 544-ter del c.p. c'è stata una svolta di civiltà. Adesso il reato di maltrattamento degli animali è riconosciuto ed è perseguibile

# Non ci può essere convivenza civile tra gli uomini, se non si rispettano gli animali

**"Il reato di maltrattamento degli animali (art.544-ter c.p.): dal riconoscimento alla perseguibilità".**

Nella vivere il quotidiano si cerca sempre di pensare alla tutela del diritto personale nell'ambito della convivenza civile. Ma che cos'è la convivenza civile? E quali sono i diritti da tutelare? Normalmente, si è portati a considerare il diritto dell'essere umano, ma se spaziamo con la mente, per diritti dobbiamo pensare a tutti quelli che riguardano qualsiasi essere vivente. L'Associazione D.E.A., molto sensibile alle tematiche sociali ed alla tutela delle fasce più deboli, ha voluto, appoggiando l'iniziativa dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno, attraverso varie iniziative e convegni, non ultimo quello svoltosi a Salerno, divulgare informazioni utili e necessarie per cercare di arginare, in un certo qual modo, il fenomeno del maltrattamento sugli animali, nell'ambito del territorio salernitano.

L'art.544-ter del codice penale recita: "chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno, e con la multa da 3000 a 15000 euro".

Parrebbe sembrare semplice l'applicabilità di tale normativa, ma attraverso l'ausilio degli addetti ai lavori, nella giornata del convegno, sono state evidenziate molte problematiche nella relazione del Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno, dott. **Orlando Paciello**.

In particolare, il presidente ha evidenziato: "La gestione del reato di maltrattamento degli animali appare abbastanza complesso nel suo riconoscimento e nella sua valutazione per le numerose discipline specialistiche che coinvolge, da quella medico-veterinaria, a quella giuridico-penale fino ad intrecciarsi anche con reati più gravi come l'omicidio. Il maltrattamento degli animali infatti può rappresentare un atto preparatorio a ben più gravi reati, come quello contro l'uomo. Infatti la strettissima relazione tra maltrattamento dei non umani e degli umani è stata documentata da tempo da molti studiosi. Non a caso, il comportarsi in modo fisicamente crudele con gli animali è considerato uno dei criteri che permettono di diagnosticare la presenza di un disturbo della condotta in età infantile o adolescenziale. Così, l'aver usato crudeltà fisica agli animali è considerato un antecedente diffuso nel disturbo antisociale di personalità.

Oggi il Legislatore è stato spinto dalle esigenze dei crescenti dibattiti che animano il mondo degli animalisti e che hanno portato ad una serie di provvedimenti che, sia pur quasi sempre frutto di compromessi, ha portato a dei risultati soddisfacenti con leggi, conoscenza, strumenti di indagine, professionalità e di laboratori dedicati proprio a questo settore. Ma ciò che emerge della violenza contro gli animali è solo la punta di un iceberg, mentre ancora manca la consapevolezza che si tratti di delitti e, quindi la necessità e l'urgenza di perseguirli, ma



non sembra ciò far presa allo stesso modo in tutte le istituzioni chiamate in causa. In situazioni decisamente desolanti e di difficile risoluzione giuridica, le difficoltà sono rilevanti, anche per il medico veterinario chiamato ad intervenire in veste di pubblico ufficiale. A volte, possono esserci anche fattori culturali alla base della scarsa volontà di comprendere un essere vivente, anche legate alla disponibilità limitata di tempo che caratterizza la nostra società, dove il cane viene considerato più un passatempo divertente che un impegno a vita, con le conseguenze nefaste che tutti noi conosciamo in termini di abbandoni o negligenze anche sanitarie.

Il maltrattamento può anche essere di tipo non traumatico. Si verifica in quei casi in cui animali domestici, come il cane o il gatto, o soprattutto specie animali non convenzionali come iguane, serpenti o tartarughe, si detengono in condizioni inidonee o al limite della sostenibilità della vita. Accade che mode, film o spettacoli di intrattenimento suscitino, in persone prive delle necessarie conoscenze e competenze, il desiderio di detenere animali "insoliti", senza rendersi conto di non essere assolutamente in grado di fornire una condizione di vita minimamente adeguata.

Una delle nuove disposizioni del sistema penale è rappresentata proprio dall'art. 544-bis che incrimina la condotta di "chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale". La norma colma una lacuna importante della precedente normativa che sanzionava esclusivamente il maltrattamento prevedendo l'uccisione come aggravante o l'uccisione di animali altrui, ma nell'ambito di reati contro il patrimonio, lasciando privi di sanzioni i conteggi lesivi ed immotivati ovvero crudeli di chi cagionasse la morte di un animale proprio. Dai lavori del convegno, è emerso che il tutore del benessere psicofisico di un animale è il medico veterinario che, con le sue competenze diagnostiche e cliniche, è la figura deputata al riconoscimento e alla certificazione di situazioni di malattia o di maltrattamento e che, pertanto, in qualsiasi momento di contestazione di reato di maltrattamento agli animali, deve essere consultato."

**Servizio curato**

**da Orlando Paciello e Francesca Girardi**

## Insofferenza verso la difesa: ostacolo alla modernizzazione

di **Stefania Forlani\***

La storia degli ultimi decenni dimostra quanto sia cambiato il modo di "fare l'avvocato", ma ancora di più le riforme di questi ultimi mesi hanno reso necessaria una "concreta revisione" delle abitudini degli avvocati.

Ben venga la modernizzazione, farà da strumentario per una maggiore efficienza che non ha scopo diverso dall'offerta di un "prodotto eccellente"; ben venga la liberalizzazione, se accompagnata alla qualificazione professionale; ben venga il conferimento dell'incarico per iscritto se esso è garanzia per entrambe le parti, per il cliente e soprattutto per il professionista che "blinda" il rapporto con la parte e si assicura, senza il filtro dell'approvazione della parcella, il corrispettivo.

Ciò che però deve rimanere immutata è "l'anima dell'avvocatura", cioè quella che, più che una caratteristica è una "virtù", ovvero la capacità, che si riconosce nell'avvocato, d'immedesimazione nell'anima dell'interlocutore.

Questo vuol dire che l'"anima dell'avvocato" non è "una" ma è "più d'una": è l'anima del cliente, l'anima dell'accusatore, l'anima del giudice.

Un'anima eclettica che "immutabilmente", nei secoli, ha caratterizzato la storia dell'avvocatura!

La tradizione c'insegna che l'avvocato sta dalla parte del "più debole" - ed è sicuramente "più debole" chi si contrappone al meccanismo giudiziario e ne subisce le conseguenze-, ma ci insegna anche che sta dalla parte del "più cattivo" e tanto riguarda soprattutto l'avvocato penalista che difende colui che si è posto, attraverso il reato, in contrapposizione al sistema dei valori socialmente riconosciuti.

Questo è il ruolo dell'avvocato. L'avvocato difende (niente di più e niente di meno) e deve farlo dopo aver ascoltato, capito, attraverso un'immedesimazione dettata anche da un approccio indulgente.

Come l'uomo comune non comprenda questo passaggio è possibile (la comprensione arriva solo quando si incappa nel meccanismo giudiziario), inspiegabile invece è l'insofferenza che i giudici manifestano quotidianamente verso i difensori che svolgono il loro lavoro, cioè difendono!

E' sconcertante che, quando il difensore difende sia costretto anche a difendersi, dunque, non potrà far bene il proprio lavoro! Ed è sconcertante soprattutto per la sequenza, oramai costante, di episodi: il giudice del dibattimento che interrompe costantemente il controesame della difesa con interventi demotivanti e molesti; il giudice del Tribunale del riesame che, alla presenza dell'imputato ammanettato,

invita con irritante insistenza il difensore a chiudere la discussione dopo il terzo minuto dal suo inizio; alla Sorveglianza, poi, cosa succede? Dopo cinquant'anni di una prassi fondata sul rispetto della persona dei difensori, che si è manifestata sull'ospitalità nell'aula di tutti quelli impegnati nelle udienze fissate nella giornata, in una sorta di "rigurgito formalista" si rammenta che trattasi di "una camera di consiglio" e si costringe gli avvocati a rispettare il turno d'ingresso stando nell'atrio dell'edificio del Tribunale di Sorveglianza. Parlare di modernità è, a queste condizioni, anacronistico!

**\*Avvocato - Direttivo Unione Camera penale di Salerno**



### Dalla 1^ - L'Editoriale di Alfredo Boccia

al dilagante immobilismo che allontana anche i cittadini di buona volontà? Trascorso più di un mese dal rinnovo di molte amministrazioni

rispetto ai loro stessi programmi elettorali. Facile, troppo, puntare l'indice sulla crisi economica mondiale. Semplicità ragionare in

termini di responsabilità addebitabili a quanti in passato hanno ricoperto ruoli non solo istituzionali. Invece è assente il dialogo, sono incerti i contenuti del fare. Si prospetta il "campanello alla giornata" che porta all'annessione

progettuale dall'esterno di territori pure baciati dalla natura che viene quotidianamente violata sotto gli occhi di tutti. Fino a quando si potrà abusare della nostra pazienza di cittadini con educazione civica?

### Ginecologia & Ostetricia

## Epatite in gravidanza: comporta solo un modesto impegno epatico, ma non lo sviluppo del feto

Le epatiti sono processi flogistici a carico del fegato che riconoscono diverse eziologie: virali, batteriche, tossiche, iatrogene (farmaci), autoimmuni e infine parassitarie.

Le epatiti più frequenti sono certamente quelle virali e le più comuni sono causate dai virus A, B e C.

Gli studi epidemiologici mondiali hanno evidenziato una diversa incidenza delle epatiti virali in relazione alle abitudini igieniche, alimentari, sessuali e culturali.

Fino agli anni settanta si riteneva che il virus maggiormente responsabile delle epatiti fosse il virus di tipo B.

Presto, però, grazie ai maggiori controlli su emotrasfusioni ed emoderivati, ci si rese conto che doveva esserci almeno un altro agente virale responsabile delle epatiti diverso da quello A e B.

La scoperta del virus C ha consentito di individuare un gruppo di malattie epatiche molto vasto e, visto che i segni cli-

nici di tale forma di epatite sono molto sfumati o assenti, è facile capire l'importanza del progresso tecnologico e il ruolo predominante che ha avuto la medicina di laboratorio nella diagnosi di tale tipo di epatite con la tecnica PCR (polimerase chain reaction) HCV-RNA.

Le modalità di trasmissione del virus dell'epatite C non sono del tutto definite, ma tale virus è stato riconosciuto come il maggior responsabile delle epatiti non A-non B trasmesse per via parenterale, o attraverso trasfusioni di sangue o altri contatti diretti personali. La trasmissione con punture con aghi infetti è la principale via di trasmissione nei tossicodipendenti.

Tuttavia bisogna considerare che la via parenterale inapparente è il meccanismo di trasmissione più frequente: contatti frequenti attraverso microlesioni come nei contatti intimi sessuali o in comunità chiuse o la contaminazione di

strumenti con sangue infetto contribuiscono alla diffusione di tale malattia virale che può evolvere verso disturbi epatici cronici e infine verso quadri patologici più gravi come la cirrosi epatica e l'epatocarcinoma.

Infezioni epatiche da virus C possono essere osservate anche durante la gravidanza. L'incidenza dell'infezione epatica da virus C, bassa nella popolazione ostetrica generale, è molto più alta nelle donne che usano droghe per via endovenosa e in pazienti politrasfuse.

Tra le possibilità di trasmissione intrafamiliare di HCV va ricordata la via materno-fetale o perinatale (contagio verticale).

Il rischio di infezione dipende anche dall'epoca di gravidanza: non è stata dimostrata una trasmissione fetale dopo un'infezione acuta materna nel I trimestre di gravidanza ma se l'infezione è contratta nel terzo trimestre può evolvere verso un'infezione neonatale in circa

il 45-87% dei casi.

L'epatite C, pur comportando un modesto impegno epatico, non complica l'evoluzione della gravidanza, lo sviluppo e l'integrità del feto. Infatti non sono state osservate malformazioni fetali al virus C.

L'espletamento del parto, per via vaginale o laparotomica con taglio cesareo, non è condizionato dalla malattia materna: è tuttavia necessario mettere in atto tutte le misure precauzionali atte ad evitare possibili contagi del personale sanitario.

I neonati da madre affetta da epatite C devono essere tenuti sotto osservazione per accertare, nei mesi successivi alla nascita, l'assenza di trasmissione verticale del virus e quindi l'avvenuto contagio.

L'infezione neonatale è l'evenienza meno frequente e si osserva di più nelle donne in cui coesistono altre malattie virali come quelle da immunodeficienza acquisita (HIV).



**Dott. Vincenzo Marra**

Per concludere è necessario consigliare l'esame sierologico per la ricerca del virus dell'epatite C in tutte le donne gravide nel terzo trimestre di gestazione visto che questo è il periodo a maggior rischio di trasmissione verticale.

**Dott. Vincenzo Marra**